

I “nostri” alle tavole rotonde

“VIAGGIO” TRA I FONDI PENSIONE: STORIA, NORMATIVA, TIPOLOGIE, REGOLE (PRIMA PUNTATA)

di **Roberto Martino**

(Consigliere Cassa Nazionale del Notariato)

Per parlare di previdenza complementare è necessario, in primo luogo, “fare la storia” dei fondi pensione in Italia e inquadrare la materia dal punto di vista normativo.

Sebbene la previdenza complementare sia sempre esistita in Italia sotto forma di *benefit* aziendali, solo nel 1993 con il D.lgs. 124/1993 viene adottata una prima disciplina sull’onda della c.d. “Riforma Amato” che, operando sulla previdenza di primo pilastro, aveva determinato una consistente riduzione del tasso di sostituzione (rapporto percentuale fra la prima annualità completa della pensione e l’ultimo reddito annuo completo immediatamente precedente il pensionamento).

In quest’ottica i fondi pensione sono stati individuati quali strumenti volti ad erogare maggiori livelli di copertura previdenziale. Laddove, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, vi è una contrazione delle erogazioni previdenziali di primo pilastro, vi è la necessità di sviluppare la previdenza complementare.

Ne consegue che il secondo pilastro svolge un compito ausiliario nella soddisfazione di necessità socialmente rilevanti e garantite costituzionalmente.

La disciplina introdotta con il D.lgs 124/1993 è fondata su un sistema a capitalizzazione individuale caratterizzato dall’accumulo dei versamenti in un conto individuale e nominativo con regime di contribuzione definita in forza del quale la contribuzione determina la misura della futura prestazione. In sostanza la contribuzione determina la misura della prestazione futura integrata dai risultati di gestione del fondo pensione. I principi stabiliti dal D.lgs 124/1993 e poi ribaditi dalla successiva normazione (D.lgs 252/2005) si possono di seguito sintetizzare:

- Il principio della libertà di adesione
- Il principio della gestione professionale delle risorse da parte del fondo pensione
- Il principio dell’indisponibilità del risparmio previdenziale e quello della tassatività delle situazioni di uscita dal fondo
- Il principio della preferenza per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

Con il D.lgs 252/2005 (oggi la fonte primaria della previdenza complementare) sono stati riaffermati i principi di cui sopra e si è cercato di parificare il trattamento delle varie forme pensionistiche private operanti sul territorio nazionale.

Sono stati altresì previsti meccanismi volti ad incrementare l’adesione ai fondi pensione quali, a titolo esemplificativo, la libertà del lavoratore di destinarvi il proprio TFR superando i limiti della normativa previgente nonché incentivando la portabilità tra fondi pensione.

Il D.lgs ha infine determinato il sistema di regole per il funzionamento della *governance* dei fondi, prevedendo la struttura degli organi di gestione.



Il Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato Roberto Martino

“ I fondi pensione negoziali sono enti costituiti sotto forma di associazioni riconosciute per gestire i contributi degli aderenti ed erogare le prestazioni ”

Il D.lgs 252/2005 ha infine confermato e meglio disciplinato il sistema di controllo sui fondi pensione, operato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) la quale è preposta ad autorizzare i fondi alla raccolta delle adesioni attribuendo preliminarmente ai fondi medesimi la personalità giuridica (nei casi in cui venga creato un nuovo organismo).

Dato conto dell'inquadramento normativo, è opportuno un breve cenno in ordine alle tipologie di fondi pensione che si sostanziano in:

- Fondi pensione negoziali
- Fondi pensione preesistenti alla normativa del 1993 principalmente costituiti tra i dipendenti del settore bancario e assicurativo
- Fondi pensione aperti
- Piani individuali di previdenza (PIP)
- Fondi pensione istituiti dagli enti di previdenza privata quali le Casse di riferimento delle attività professionali.

Per ragioni di completezza vanno ricordati altri fondi pensione quali quelli istituiti dalle Regioni, l'ex Fondimps che fungeva da fondo residuale di destinazione del TFR conferito tacitamente, le cui funzioni sono state assunte dal Fondo Cometa.

I fondi pensione negoziali sono enti costituiti sotto forma di associazioni riconosciute, privi di scopo di lucro, istituiti per gestire i contributi degli aderenti ed erogare le prestazioni indicate dalla legge.

La caratteristica fondamentale di questi fondi è la loro origine nella contrattazione collettiva.

I Fondi pensione preesistenti alla normativa del 1993, come detto, traevano origine dalla contrattazione aziendale e proprio in quanto disciplinati autonomamente in assenza di una norma di riferimento, hanno forme molto variegate: alcuni vennero costituiti come riserve di bilancio o come patrimoni separati nell'ambito del patrimonio dell'ente, altri ancora sono nati come associazioni non riconosciute o come fondazioni.

I fondi pensione aperti sono patrimoni autonomi e separati istituiti da banche, Sgr, Sim e imprese di assicurazione. Questi soggetti sono abilitati per legge a gestire le risorse dei fondi pensione negoziali. La struttura dei fondi pensione aperti è analoga a quella dei fondi comuni di investimento in quanto sono anch'essi suddivisi in quote ma con la differenza che le prestazioni erogabili sono esclusivamente quelle stabilite dal D.lgs 252/2005.

Contrariamente a quanto succede per i fondi negoziali, i destinatari dei fondi aperti non sono predeterminati (da qui la classificazione di fondi aperti).

Di conseguenza qualunque soggetto può aderire al fondo con particolari restrizioni tuttavia per i pensionati.

I fondi pensione aperti possono prevedere sia strutture ad adesioni individuali che collettive.

I Piani Individuali di Previdenza (PIP) sono polizze previdenziali sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. La differenza rispetto alle ordinarie polizze vita è costituita dalla circostanza che le prestazioni e i diritti precedenti il pensionamento a favore del contraente sono quelli fissati dalla normativa di settore come per gli altri fondi pensione.

Anche a questa forma previdenziale può aderire qualunque soggetto individualmente, con limitazioni, anche in questo caso, per i pensionati.

Come detto anche le Casse previdenziali dei professionisti (tra cui la Cassa Nazionale del Notariato) possono prevedere forme previdenziali complementari rivolte ai propri iscritti. Una prima soluzione, prevista dal D.lgs 252/2005 è quella di creare un patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio della Cassa. La gestione interna potrebbe essere svolta dagli stessi organi della Cassa mentre la gestione finanziaria dovrebbe comunque sempre essere affidata ad operatori professionali.

Le Casse private hanno altresì la possibilità, accanto all'ipotesi precedente, di istituire un vero e proprio fondo pensione con le caratteristiche tipiche di tutti gli altri fondi pensione.

Per quanto riguarda la Cassa Nazionale del Notariato, la possibilità di istituire forme di previdenza complementare e integrativa è espressamente prevista dall'articolo 6 dello statuto dell'ente.

In ogni caso entrambe le attività sarebbero soggette ad autorizzazione e vigilanza della COVIP la quale farebbe una valutazione preventiva della sostenibilità dell'iniziativa.

Un aspetto importante dei fondi pensione è quello che attiene alle anticipazioni, ai riscatti e alla rendita integrativa temporanea anticipata.

Delle anticipazioni mi occuperò in questo lavoro, rinviando ad un successivo intervento l'approfondimento delle altre problematiche unitamente alle questioni fiscali.

Le anticipazioni ante pensionamento sono disciplinate compiutamente dal D.lgs 252/2005 e dai documenti di prassi della COVIP.

Le condizioni che consentono all'aderente di richiedere un'anticipazione al fondo pensione sono analoghe a quelle, disciplinate dall'articolo 2120 del Codice Civile, per le anticipazioni sul TFR: le più rilevanti riguardano le spese sanitarie, e l'acquisto e ristrutturazione della prima casa per sé e per i propri figli.

Le anticipazioni sul capitale accumulato, con le percentuali di seguito riportate, si possono, per determinate esigenze, richiedere in qualunque momento del rapporto.

Per altre esigenze è necessario che sia trascorso dall'iscrizione un determinato periodo di tempo.

In particolare, per fare fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti tali dalle strutture sanitarie pubbliche a seguito di gravi situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli non vi sono limiti di temporali e la percentuale di anticipazione non può superare il 75% della posizione accumulata.

Decorsi 8 anni dall'iscrizione, l'anticipazione può essere richiesta, in misura non superiore al 75% della posizione accumulata per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione dell'aderente e dei figli. Per altre esigenze la percentuale si riduce.

